




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 977

Deleghe al Governo in materia di politiche
in favore delle persone anziane

N. 43 – 21 marzo 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 977

Deleghe al Governo in materia di politiche
in favore delle persone anziane

N. 43 – 21 marzo 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1.....	- 4 -
DEFINIZIONI	- 4 -
ARTICOLO 2, COMMII 1 E 2.....	- 5 -
OGGETTO, PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI GENERALI.....	- 5 -
ARTICOLO 2, COMMII 3-5.....	- 8 -
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA.....	- 8 -
ARTICOLI 3, 4 E 5.....	- 10 -
DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI POLITICHE PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO, ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA, CURA E ASSISTENZA A LUNGO TERMINE DELLE PERSONE ANZIANE ANCHE NON AUTOSUFFICIENTI.	- 10 -
ARTICOLO 8.....	- 14 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.	- 14 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	977
Titolo:	Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	si
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la	Ciocchetti
Commissione di merito:	
Gruppo:	FdI
Commissione competente:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato (AS 506), conferisce al Governo deleghe legislative in materia di politiche in favore delle persone anziane.

È oggetto della presente Nota il testo trasmesso dal Senato.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica che risulta tuttora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica e la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al momento della predisposizione del presente dossier, non è stata ancora trasmessa.

Nel corso dell'esame in prima lettura, tuttavia, il Governo, in data 21 febbraio 2023, ha depositato presso la Commissione Bilancio del Senato una Nota, in risposta alle richieste del relatore, della quale si dà conto – ove necessario – nel presente Dossier.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

Per una disamina di tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame si rinvia al dossier di documentazione redatto dai Servizio Studi di Camera e Senato (Dossier n. AS0032b del 13 marzo 2023).

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Definizioni

Le norme recano le definizioni contenute nel disegno di legge delega.

In particolare, si stabilisce che si intendono:

- per livelli essenziali delle prestazioni (LEPS): i processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Cost.) [lett. *a*];
- per ambiti territoriali sociali (ATS): i soggetti giuridici che rappresentano la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale [lett. *b*];
- per punti unici di accesso (PUA): i servizi integrati gestiti dal SSN e dagli ATS presso le Case della comunità affinché sia garantito alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari loro dedicati, già previsti dalla normativa previgente ma ridefiniti dalla Legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 163, della legge n. 234/2021) [lett. *c*];
- per progetti individualizzati di assistenza integrata (PAI): i progetti individuali predisposti dall'équipe integrata presso i PUA, contenenti l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensità del bisogno [lett. *d*];
- per livelli essenziali di assistenza (LEA): i livelli essenziali di assistenza sanitaria previsti dall'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e di cui al DPCM 12 gennaio 2017 (prestazioni e servizi che il SSN eroga gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione) [lett. *e*];
- per caregiver familiari: soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, ossia la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine non autosufficienti [lett. *f*].

La relazione tecnica afferma che l'articolo non ha impatto sotto il profilo finanziario e che la definizione di persona anziana è demandata ai decreti legislativi delegati.

Con la Nota del 21 febbraio 2023, il Governo ha specificato che il presente provvedimento ha tra i suoi obiettivi la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento della legislazione vigente in materia di assistenza alla popolazione anziana, nonché il riordino e la modifica di talune misure, per cui in sede attuativa, anche alla luce delle predette azioni, si potrà procedere all'individuazione della platea dei soggetti destinatari degli interventi previsti e dunque alla definizione di persona anziana.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2, commi 1 e 2

Oggetto, principi e criteri direttivi generali

Le norme recano i principi e criteri direttivi generali ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio delle deleghe per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione e il coordinamento delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 8 del provvedimento in esame (comma 1).

Tra i principi e criteri direttivi generali, si segnalano i seguenti (comma 2):

- promozione del valore umano, sociale, culturale ed economico di ogni fase della vita delle persone, indipendentemente dall'età anagrafica (art. 2, comma 2, lett. a));
- promozione di ogni intervento idoneo a contrastare i fenomeni della solitudine sociale e della deprivazione relazionale delle persone anziane, indipendentemente dal luogo ove si trovino a vivere, mediante la previsione di apposite attività di ascolto e di supporto psicologico e alla socializzazione, anche con il coinvolgimento attivo delle formazioni sociali, del volontariato, del servizio civile universale e degli enti del Terzo settore (art. 2, comma 2, lett. c));
- riconoscimento del diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio (art. 2, comma 2, lett. d));
- promozione della valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitaria e sociosanitaria ai fini dell'accesso a un *continuum* di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle facoltà assunzionali degli enti (art. 2, comma 2, lett. e));
- **riconoscimento del diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*** (art. 2, comma 2, lett. f));
- riconoscimento degli specifici fabbisogni di assistenza delle persone anziane con pregresse condizioni di disabilità, al fine di promuoverne l'inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità, anche con l'ausilio del servizio civile universale, assicurando loro i livelli di qualità di vita raggiunti e la continuità con il loro progetto individuale di vita e con i percorsi assistenziali già in atto, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge (art. 2, comma 2, lett. h));
- promozione del miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale delle famiglie degli anziani fragili o non autosufficienti e di tutti coloro i quali sono impegnati nella loro cura, mediante

un'allocazione più razionale ed efficace delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 2, comma 2, lett. i));

- rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche (art. 2, comma 2, lett. l));
- riqualificazione dei servizi di semiresidenzialità, di residenzialità temporanea o di sollievo e promozione dei servizi di vita comunitaria e di coabitazione domiciliare (*cohousing*), nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge (art. 2, comma 2, lett. m)).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni che compongono il disegno di legge in oggetto sottostanno al vincolo finanziario posto dal comma 1 dell'articolo in esame.

Con riferimento ai criteri generali di delega, la RT precisa quanto segue.

- Lettere a), b) e c): contengono linee generali di indirizzo dell'attività legislativa delegata afferenti al valore umano e sociale della persona e al contrasto alla solitudine, e come tali sono neutrali sotto il profilo finanziario.
- Lettera d): il diritto delle persone anziane alla continuità di vita e di cure presso il proprio domicilio è riconosciuto nei limiti della programmazione integrata socioassistenziale e sociosanitaria statale e regionale che si articola sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
- Lettera e): la valutazione multidimensionale della persona anziana presso i PUA trova la propria fonte nell'articolo 1, comma 163, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), che a tal fine prevede un apposito ulteriore stanziamento per il 2022 e per gli anni seguenti, per far fronte agli oneri derivanti dalla necessaria implementazione del personale socioassistenziale connessa all'attuazione di tale metodologia. Peraltro, nel nuovo Piano Nazionale per la non autosufficienza, ricorda la RT, è espressamente prevista la valutazione multidimensionale presso i PUA e, a tal fine, sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le assunzioni di figure professionali sociali.
- Lettera i): con riferimento al miglioramento delle condizioni materiali e di benessere psico-sociale per le famiglie degli anziani la RT precisa che la norma si ricollega all'articolo 5, comma 2, lettera c), del provvedimento in esame (miglioramento delle condizioni di vita dei *caregiver*). La RT afferma che si tratta di un criterio che introduce una linea tendenziale di indirizzo nell'ambito delle risorse disponibili. La RT ricorda inoltre che la previsione è già in parte esistente nel nostro ordinamento, perché l'articolo 1, comma 162, lettera c), della legge n. 234 del 2021 prevede il supporto alle famiglie delle persone anziane non autosufficienti mediante la messa a disposizione di strumenti per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari, nonché l'assistenza legale, gestionale ed amministrativa per

l'espletamento di adempimenti. Per la copertura finanziaria di tali previsioni, la RT rinvia alla disposizione dell'articolo 5, comma 2, lettera c) (di cui si dirà in seguito).

- Lettera l): con riferimento al rafforzamento dell'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti e delle amministrazioni competenti, la RT precisa che trattandosi di interventi da realizzarsi nell'ambito dei vigenti programmi di potenziamento delle infrastrutture e delle reti informatiche, vi si provvederà nell'ambito delle risorse allo scopo già programmate e dunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con la Nota del 21 febbraio 2023, il Governo ha specificato che le norme, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 8 del provvedimento in esame, si dovranno attuare nell'ambito delle risorse disponibili, per cui standard superiori di servizio potranno essere previsti a fronte di una maggiore efficienza dell'uso delle risorse a seguito del riordino della legislazione vigente ovvero di una modifica delle misure esistenti (come espressamente richiamato dall'articolo 8, comma 1).

In merito ai profili di quantificazione, fermo restando quanto si dirà in seguito relativamente all'articolo 8, nel rilevare che la disposizione in esame reca i principi e i criteri direttivi generali ai fini dell'esercizio delle deleghe contenute nel presente provvedimento, si osserva in primo luogo che alcuni dei predetti principi e criteri direttivi dovranno essere attuati, per espressa previsione normativa, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge. Riguardo a quest'ultimo limite, appare necessario che il Governo chiarisca se con esso si intenda fare riferimento alle risorse previste dall'articolo 8 ai fini dell'attuazione delle deleghe contenute nel presente provvedimento nonché a quelle reperibili, ove necessario, attraverso la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamata al comma 4 del medesimo articolo 8, ossia mediante successivi provvedimenti legislativi che dovranno entrare in vigore prima dell'adozione dei decreti legislativi con cui le deleghe stesse saranno esercitate.

Ciò posto, si rileva altresì che, diversamente dai principi e criteri direttivi dianzi menzionati, il principio e criterio direttivo generale di cui alla lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo il riconoscimento di un vero e proprio diritto delle persone anziane alla somministrazione di cure palliative domiciliari e presso *hospice*, pur essendo suscettibile di determinare oneri, coerentemente con la nozione di diritto soggettivo, non prevede invece alcun vincolo di carattere finanziario. In proposito, appare pertanto necessario che il Governo

chiarisca con quali risorse si intenda provvedere all'attuazione di tale principio e criterio direttivo, posto che, da un lato, esso non risulta delimitabile nell'ambito di un tetto di spesa, dall'altro, la relazione tecnica non fornisce al riguardo alcuna indicazione.

ARTICOLO 2, commi 3-5

Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana

Le norme istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), con il compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane. In particolare, il CIPA:

- adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il «Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana» e il «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana» che sostituisce il Piano per la non autosufficienza. Sulla base dei suddetti Piani nazionali sono adottati i corrispondenti Piani regionali e locali;
- promuove l'armonizzazione dei LEPS rivolti alle persone anziane non autosufficienti e dei relativi obiettivi di servizio, con i LEA;
- promuove l'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale (comma 3).

Si prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda all'istituzione e al funzionamento del CIPA con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).

La relazione tecnica, con riferimento all'istituzione del CIPA, afferma che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del nuovo comitato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche allo svolgimento di altre funzioni ordinarie. La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), si evidenzia che la

relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e precisa che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del nuovo comitato nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, dovrebbe essere acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità per la Presidenza del Consiglio di assicurare l'operatività del CIPA nel rispetto della citata clausola di invarianza finanziaria, tenuto conto sia delle particolari attività assegnate al Comitato – tra le quali si segnalano la promozione dell'integrazione dei sistemi informativi di tutti i soggetti competenti alla valutazione e all'erogazione dei servizi e degli interventi in ambito statale e territoriale e l'adozione di un sistema di monitoraggio nazionale – sia del fatto che la disposizione – diversamente da quanto avvenuto in passato in relazione a norme di analogo contenuto – non esclude espressamente che vengano corrisposti emolumenti a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Comitato.

Infine, si rileva che la norma, nell'assegnare al CIPA il compito di provvedere all'adozione di un «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana», prevede che detto Piano sostituisca il Piano per la non autosufficienza.¹ In proposito, considerato che il nuovo piano, almeno stando al tenore letterale della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) – peraltro di contenuto immediatamente precettivo – non sembrerebbe rivolto ai soggetti non autosufficienti che non siano al tempo stesso anziani, appare necessario che venga chiarito in quale modo si intenda far fronte alle prestazioni a favore di questi ultimi, posto che esse attualmente sono assicurate dal Piano per le non autosufficienze, che per effetto della norma in esame sembrerebbe dover essere soppresso. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere accanto al «Piano nazionale per l'assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana» un apposito Piano per la non autosufficienza dedicato alle persone non anziane a cui

¹ Si ricorda che, a legislazione vigente, il Piano per la non autosufficienza è rivolto alle persone che, per effetto di determinate condizioni, siano esposte “ – a qualunque età ed in particolar modo in età avanzata - a rischio di marginalizzazione, o deterioramento della propria condizione di vita e convivenza” (<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/disabilita-e-non-autosufficienza/focus-on/Fondo-per-non-autosufficienza/Documents/Piano-Non-Autosufficienza-2022-2024.pdf>)

potrebbe essere destinata quota parte delle risorse del Fondo per le non autosufficienze alla luce di quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 1. Quest'ultima disposizione, infatti, includendo il Fondo per le non autosufficienze tra le risorse da utilizzare per l'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge solo limitatamente a quelle disponibili per le prestazioni in favore delle persone anziane non autosufficienti, sembra implicitamente mantenere la loro originaria finalizzazione alle risorse destinate alle persone non anziane e non autosufficienti. Su tali profili appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, che dispongono l'istituzione del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), definendone i compiti e la composizione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, presso cui è istituito il CIPA, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, fermo quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLI 3, 4 e 5

Deleghe al Governo in materia di politiche per l'invecchiamento attivo, assistenza sociale e sanitaria, cura e assistenza a lungo termine delle persone anziane anche non autosufficienti.

Le norme delegano il Governo ad adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi negli ambiti di seguito indicati.

- Definizione della persona anziana, promozione della dignità e dell'autonomia, dell'invecchiamento attivo e prevenzione della fragilità, anche con riferimento alla condizione di disabilità (articolo 3).

Tra i principi e i criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli di carattere generale di cui all'articolo 2, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio di tale delega, si segnalano i seguenti:

- campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro (art. 3, comma 2, lett. a), numero 1);

- sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane (art. 3, comma 2, lett. *a*), numero 3);
- rigenerazione urbana e progettazione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior co-housing*) e di coabitazione intergenerazionale (*co-housing* intergenerazionale), attuati mediante atti di pianificazione e programmazione regionale o comunale (art. 3, comma 2, lett. *a*), numero 6);
- alfabetizzazione informatica finalizzata all'uso delle nuove tecnologie per l'accesso ai servizi e informazioni per le persone anziane (art. 3, comma 2, lett. *a*), numero 7);
- percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali e finalizzati a favorire il turismo del benessere e turismo lento (art. 3, comma, 2 lett. *a*) numeri 8 e 9);
- accesso ad una valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni da parte delle persone di età superiore a 80 anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche, da effettuare nell'ambito dei PUA da parte di équipe multidisciplinari, nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge (art. 3, comma 2, lett. *c*), numeri 1 e 2).
- Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, nonché finalizzati a potenziare progressivamente le relative azioni, in attuazione della Missione 5, componente 2, riforma 2, del PNRR (articolo 4).

Tra i principi e i criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli di carattere generale di cui all'articolo 2, cui il Governo deve attenersi nell'esercizio di tale delega, si segnalano i seguenti:

- definizione di popolazione anziana non autosufficiente e di un Sistema Nazionale per la popolazione Anziana non Autosufficiente (SNAA), quale modalità organizzativa per la gestione unitaria di tutte le misure dedicate all'assistenza di tale popolazione (art. 4, comma 2, lett. *a*) e *b*));
- individuazione dei LEPS e adozione di un sistema di monitoraggio sulla loro erogazione alle persone anziane non autosufficienti, di valutazione dei risultati e di un correlato sistema sanzionatorio; adozione di criteri e indicatori specifici delle prestazioni riferite alle persone anziane non autosufficienti incluse nei LEPS (art. 4, comma 2, lett. *d*), *e*) e *m*));
- semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione delle persone anziane non autosufficienti da effettuarsi con il concorso delle istituzioni titolari sulla base della normativa vigente (tra i quali attualmente INPS) e che dovranno essere realizzate presso i PUA per la predisposizione di un piano di cure individualizzato, attraverso lo strumento del "Budget di cura e assistenza" quale strumento ricognitivo delle prestazioni da erogare (art. 4, comma 2, lett. *l*));
- maggiore efficacia ed efficienza dell'assistenza domiciliare, con il coinvolgimento degli ATS (di competenza locale) e delle strutture del SSN (di competenza regionale) nei limiti delle risorse disponibili (art. 4, comma 2, lettera *n*));
- **diritto all'accesso alle cure palliative per tutti i soggetti anziani e non autosufficienti, da erogare in tutti i luoghi di cura, sia domiciliari sia ospedalieri, hospice, ecc.** (art. 4, comma 2, lettera *o*));

- rimodulazione della dotazione di personale nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali in funzione della numerosità degli anziani residenti presso i servizi residenziali (art. 4, comma 2, lettera q);
- revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati anche con riferimento alla congruità del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei CCNL di settore nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge (art. 4, comma 2, lettera r).
- Sostenibilità economica e flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti (articolo 5).
 - Tra i criteri e oggetti di delega si segnalano i seguenti:
 - introduzione per le persone anziane non autosufficienti di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del soggetto beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame. Tale prestazione, di valore comunque non inferiore alle indennità di accompagnamento (articolo 1, legge n. 18/1980) e alle ulteriori prestazioni (servizi sociali e ai servizi sociosanitari presso gli ATS di cui all'articolo 1, comma 164 della legge n. 234/2021) è alternativa alle predette indennità (art. 5, comma 2, lett. a), numero 1);
 - riordino e ricognizione delle agevolazioni contributive e fiscali (anche attraverso la rimodulazione delle aliquote e dei termini) relative alle prestazioni di cura e assistenza delle persone anziane non autosufficienti volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro (art. 5, comma 2, lett. a), numero 2).

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Articolo 3.

In merito agli interventi di cui al comma 2, lettera a), la RT afferma che la loro attuazione sarà garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con particolare riferimento alla realizzazione di apposite campagne informative la promozione della salute e della cultura (lettera a), numero 1), la RT rappresenta che l'attività troverà copertura nei fondi del Ministero della famiglia, la natalità e le pari opportunità istituzionalmente competente in materia. La previsione non determina, secondo la RT, un aumento della spesa perché avviene nel limite delle dotazioni finanziarie della PCM.

La RT afferma inoltre che gli altri interventi previsti dalla lettera a) saranno articolati secondo le disponibilità finanziarie esistenti.

Il comma 2, lettera c), numero 1), introduce la possibilità di accesso, per gli anziani di età superiore ad 80 anni o affetti da patologie croniche, ad una valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni di natura socio – sanitaria da effettuarsi nell'ambito dei PUA. L'intervento è formulato nell'ambito di un'offerta progressiva che tiene conto delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

Con riferimento alla semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione delle persone anziane non autosufficienti (comma 2, lettera d), la RT precisa che la valutazione, da effettuarsi con il concorso delle istituzioni titolari (tra le quali INPS) e delle professionalità competenti è propedeutica all'accesso alle prestazioni e ai benefici previsti dalla normativa nazionale e dovrà essere realizzata presso i PUA, già individuati quali sedi ove operare la valutazione multidimensionale propedeutica alla predisposizione di un piano di interventi personalizzato, costruito dalla équipe multidisciplinare per rispondere ai bisogni del singolo e individuare le prestazioni che possano rappresentare un'adeguata risposta alle sue esigenze.

In merito alle norme destinate all'adozione di criteri e indicatori di monitoraggio delle diverse tipologie di prestazioni comprese nei LEPS (lettere d) e e), la RT precisa che le predette azioni avvengano mediante una procedura di riordino, ricognizione e semplificazione, nonché efficientamento della legislazione vigente e delle attività, con un progressivo potenziamento delle azioni, comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5.

Con riguardo all'introduzione di una prestazione universale destinata alle persone anziane non autosufficienti (lettera a), numero 1) la RT puntualizza che il beneficio non è correlato alla prova dei mezzi come già previsto dalla vigente legislazione in materia di indennità di accompagnamento (capacità economica del beneficiario). Ricorda inoltre, come previsto dalla norma, che la misura è finanziata nell'ambito delle risorse individuate dall'articolo 8.

La RT precisa che in via sperimentale, la misura è destinata ai soli anziani non autosufficienti che risultino già percettori dell'indennità d'accompagnamento i quali hanno la facoltà di optare in maniera espressa per la nuova prestazione, che sostituisce la mera erogazione monetaria con un pacchetto di prestazioni pecuniarie e di servizi. La RT evidenzia che la disciplina dell'indennità di accompagnamento rimane invariata, sicché i presupposti sanitari per l'accesso alla stessa non mutano.

In merito alla ricognizione e riordino delle agevolazioni contributive e fiscali esistenti in materia di lavoro di cura e l'occupazione di qualità nel settore dei servizi socioassistenziali (lettera a) numero 2), la RT ricorda che gli interventi saranno attuati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT fornisce inoltre alcuni dati statistici sul lavoro domestico: nel 2021 il numero dei lavoratori domestici regolarmente registrati (comprensivi delle collaboratrici domestiche che non effettuano lavoro di cura e di assistenza agli anziani) ammonta a circa 961.358, di cui 451.371 badanti (47% circa). Di questi ultimi, 410.476 sono donne (91% circa). Secondo stime Istat il settore presenta una percentuale di irregolarità del 57%, sicché allo stato vi sarebbe un numero di lavoratori domestici irregolari pari a circa 548.000, di cui, applicando la medesima percentuale dei lavoratori regolari, circa 257.600 badanti (47%). Dei badanti non regolari 234.500 sarebbero donne (91%).

Con la Nota del 21 febbraio 2023, il Governo ha ribadito il principio dell'invarianza finanziaria e ha precisato che talune soluzioni di cui si prevede la promozione ai sensi dell'articolo 3 potranno effettivamente realizzarsi anche grazie da un lato ad una migliorata capacità del SSN di fornire assistenza sanitaria (si ricorda l'azione di potenziamento dell'assistenza territoriale introdotta dal PNRR e finanziata anche nell'ambito del finanziamento corrente del SSN) e dall'altro ad una maggiore efficacia dell'azione pubblica in ambito sociale, conseguente alle azioni di semplificazione e riordino della legislazione vigente in sede attuativa, alla luce, come detto, degli esiti delle azioni di ricognizione, riordino, semplificazione e coordinamento della legislazione vigente e comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, il Governo ha ribadito che in sede attuativa, alla luce degli esiti delle azioni di ricognizione, riordino, semplificazione e coordinamento della legislazione vigente e comunque nel rispetto dei vincoli di bilancio, sarà possibile definire la prestazione universale, il riordino delle agevolazioni fiscali e contributive vigenti, nonché la definizione di azioni formative la cui intensità dipenderà dalle risorse esistenti.

In merito ai profili di quantificazione, fermo restando quanto si dirà in seguito relativamente all'articolo 8, con riferimento agli specifici principi e criteri direttivi recati dagli articoli 3, 4 e 5, si rinvia alle osservazioni formulate con riguardo ai principi e criteri direttivi di carattere generale di cui all'articolo 2, sia per quanto riguarda i principi e criteri direttivi che recano vincoli di carattere finanziario, sia per quanto concerne il diritto all'accesso alle cure palliative, richiamato, in questo caso, dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera o).

ARTICOLO 8

Disposizioni finanziarie.

Le norme stabiliscono che all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito dei seguenti Fondi (comma 1):

- Limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti
 - Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della 296/2006;
 - Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge n. 328/2000;
 - Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208/2015;

- Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205/2017, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 145/2018.
- Fondo per le politiche della famiglia (articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge n. 296/2006).

Alla realizzazione degli obiettivi della presente legge concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nel PNRR per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti di cui alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per la realizzazione delle Case della comunità e la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture, quali gli Ospedali di comunità, di cui alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 e le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà» della programmazione 2021-2027 (comma 2).

All'erogazione delle prestazioni sanitarie si provvede mediante le risorse previste a legislazione vigente derivanti dal trasferimento alle regioni e alle province autonome delle relative quote del Fondo sanitario nazionale nell'ambito dei livelli essenziali dell'assistenza sanitaria (comma 3).

Le norme prevedono inoltre che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (comma 4).

Le norme recano inoltre una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale, fermo restando quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti relativi ai suddetti decreti, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali, in dotazione alle medesime amministrazioni a legislazione vigente (comma 5).

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, afferma che, attesa la complessità della materia trattata e non essendo possibile procedere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi di attuazione, la quantificazione degli stessi potrà essere effettuata esclusivamente al momento dell'attuazione degli stessi decreti. Infatti tali decreti dovranno essere corredati di nuova

relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'articolo 8 individua le risorse con cui si dovrà provvedere all'attuazione delle deleghe conferite ai sensi degli articoli da 2 a 5.

A fronte di tali risorse peraltro si evidenziano numerosi principi e criteri direttivi suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta, in particolare, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi:

- campagne informative e iniziative da svolgersi in ambito scolastico e nei luoghi di lavoro (art. 3, lett. *a*), numero 1);
- sanità preventiva presso il domicilio delle persone anziane (art. 3, comma lett. *a*), numero 3);
- rigenerazione urbana e progettazione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (*senior co-housing*) e di coabitazione intergenerazionale (*co-housing* intergenerazionale) (art. 3, comma 2, lett. *a*), numero 6);
- alfabetizzazione informatica per le persone anziane (art. 3, comma 2, lett. *a*), numero 7);
- percorsi per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali e finalizzati a favorire il turismo del benessere e turismo lento (art. 3, comma, 2 lett. *a*), numeri 8 e 9);
- accesso ad una valutazione multidimensionale delle capacità e dei bisogni da parte delle persone di età superiore a 80 anni o per la persona anziana affetta da patologie croniche nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge (art. 3, comma 2, lett. *c*), numeri 1 e 2);
- Sistema Nazionale per la popolazione Anziana non Autosufficiente (SNAA), quale modalità organizzativa per la gestione unitaria di tutte le misure dedicate all'assistenza di tale popolazione (art. 4, comma 2, lett. *a*) e *b*);
- individuazione dei LEPS e adozione di un sistema di monitoraggio sulla loro erogazione alle persone anziane non autosufficienti (art. 4, comma 2, lett. *d*), *e*) e *m*);
- maggiore efficacia ed efficienza dell'assistenza domiciliare, con il coinvolgimento degli ATS (di competenza locale) e delle strutture del SSN (di competenza regionale) nei limiti delle risorse disponibili (art. 4, comma 2, lett. *n*));
- diritto all'accesso alle cure palliative per tutti i soggetti anziani e non autosufficienti, da erogare in tutti i luoghi di cura, sia domiciliari sia ospedalieri, *hospice*, ecc. (art. 4, comma 2, lett. *o*));
- rimodulazione della dotazione di personale nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali in funzione della numerosità degli anziani residenti presso i servizi residenziali (art. 4, comma 2, lett. *q*));
- revisione dei criteri minimi di autorizzazione e di accreditamento dei soggetti erogatori pubblici e privati anche con riferimento alla congruità del personale cui applicare i trattamenti economici e

normativi dei CCNL di settore nei limiti delle compatibilità finanziarie di cui alla presente legge (art. 4, comma 2, lett. r);

- introduzione per le persone anziane non autosufficienti di una prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale (art. 5, comma 2, lett. a), numero 1);
- riordino e ricognizione delle agevolazioni contributive e fiscali (anche attraverso la rimodulazione delle aliquote e dei termini) relative alle prestazioni di cura e assistenza delle persone anziane non autosufficienti (art. 5, comma 2, lett. a), numero 2).

Ciò stante, l'articolo 8, a presidio della compensatività degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, reca una clausola generale di invarianza finanziaria (comma 5), che prevede che dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, conseguentemente, agli adempimenti derivanti dai decreti delegati, le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, il comma 4 dell'articolo 8 prevede altresì che, in caso di insufficienza delle risorse previste a copertura degli oneri, si possa ricorrere alla procedura disciplinata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che consente, all'atto dell'esercizio delle deleghe, di reperire ulteriori risorse mediante successivi provvedimenti legislativi che dovranno entrare in vigore prima dell'adozione dei relativi decreti legislativi.

In sostanza, ai fini dell'attuazione del provvedimento, da un lato, viene prefigurata una cornice finanziaria non individuata in termini numerici, ma commisurata a risorse già stanziata e destinate ad una serie di benefici, che saranno modificati o riordinati per effetto dell'esercizio delle deleghe, dall'altro lato, viene previsto il reperimento di ulteriori risorse, in caso di necessità, mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Si tratta di un meccanismo di copertura, peraltro già utilizzato in precedenti occasioni², che se da un lato risulta dotato della flessibilità necessaria soprattutto in caso di deleghe particolarmente complesse, come quella in esame, dall'altro si traduce in un rinvio al momento dell'esercizio delle deleghe, non solo della quantificazione degli effetti finanziari negativi da

² Art. 3 della L. n. 46 del 2021: delega per l'assegno unico e universale per i figli a carico; art. 3 della L. n. 227 del 2021: delega in materia di disabilità.

esse derivanti - peraltro non sempre delimitabili nell'ambito di un tetto di spesa - ma anche delle risorse destinate a farvi fronte, posto che anche queste ultime dipenderanno dai contenuti dei successivi decreti legislativi, che saranno chiamati a definire aspetti della riforma che incidono sia sulla quantificazione degli oneri sia su quella delle risorse necessarie a farvi fronte, come ad esempio nel caso della definizione di soggetto anziano.

Tutto ciò, per altro, implica il rischio che, qualora in sede di attuazione delle deleghe, si accerti che le risorse utilizzabili a copertura risultino insufficienti, le deleghe stesse non possano essere esercitate, in tutto o in parte, fino a quando non siano reperite le occorrenti risorse finanziarie attraverso appositi provvedimenti legislativi e che gli stessi non siano entrati in vigore.

Anche al fine di ridurre tale rischio, appare pertanto opportuno che il Governo quantifichi fin d'ora, almeno in via di prima approssimazione, sia le risorse che si ritiene di poter recuperare per effetto del riordino e dalla modificazione degli interventi attualmente in essere, sia i previsti utilizzi delle stesse in relazione alle misure che la legge delega in esame prefigura, fermo restando che, per una puntuale quantificazione degli oneri e per una verifica degli stessi e delle relative coperture in sede parlamentare, si dovrà comunque attendere la fase di esame degli schemi dei decreti legislativi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 8, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, dispone che all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 si provvede mediante le risorse derivanti dal riordino e dalla modificazione delle misure nell'ambito:

- a) del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000 e del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;

- b) del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, come incrementato ad opera dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 145 del 2018, limitatamente alle risorse disponibili previste per le prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti;
- c) del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 1, commi 1250, 1251 e 1252, della legge n. 296 del 2006, per il finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

Al riguardo, si rappresenta che dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2023-2025, risulta che:

- il Fondo per le non autosufficienze, iscritto sul capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta una dotazione di 865,3 milioni di euro per l'anno 2023, 913,6 milioni per l'anno 2024 e 962,3 milioni per l'anno 2025;
- il Fondo nazionale per le politiche sociali, iscritto sul capitolo 3671 del medesimo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta una dotazione di circa 391 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025;
- il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, iscritto sul capitolo 3550 del medesimo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta una dotazione di 622 milioni di euro per l'anno 2023 e di 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* è iscritto sul capitolo 2090 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione pari a circa 25,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025;
- il Fondo per le politiche della famiglia è iscritto sul capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo

della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione pari a circa 104 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.

Nel rilevare che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le risorse che potranno essere utilizzate a fini di copertura derivano dal riordino o dalla modificazione di misure finanziate dai fondi ivi indicati esclusivamente con riferimento alle prestazioni in favore delle persone anziane e anziane non autosufficienti e, ai sensi della successiva lettera *c)*, potranno essere utilizzate solo le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate al finanziamento delle attività di informazione e comunicazione a sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibile quantificazione *ex ante* di tali risorse nell'ambito dei fondi richiamati.

Il successivo comma 2 prevede che alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge delega concorrono, in via programmatica, le risorse disponibili nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse stesse e fermo restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, relative:

- alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, per il sostegno alle persone vulnerabili e per la prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
- alla Missione 6, componente 1, investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 per la realizzazione delle Case della comunità e per la presa in carico della persona, per il potenziamento dei servizi domiciliari e della telemedicina, nonché per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle strutture quali gli Ospedali di comunità.

Al riguardo, si segnala che alla Missione 5, componente 2, investimento 1.1, sono destinate risorse complessivamente pari a circa 500 milioni di euro, di cui 373,5 milioni di euro sono indirizzate alle linee di attività riferite alle persone anziane (sub-investimenti 1.1.2 - Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani, per risorse complessive pari a 307,5 milioni di euro, e 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale, per risorse complessive pari a 66 milioni

di euro). Con riferimento alla Missione 6, componente 1, si segnala che l'investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona, reca risorse pari a 2 miliardi di euro, l'investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina, reca risorse pari a 4 miliardi di euro e l'investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) infine, reca risorse pari a 1 miliardo di euro.

Inoltre, ai sensi del medesimo comma 2, si prevede che concorrano alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge delega anche le risorse previste nell'ambito del Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà» della programmazione 2021-2027, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle predette risorse dalla normativa europea di settore.

Con riferimento a tali ultime risorse, si segnala che il Programma nazionale «Inclusione e lotta alla povertà», relativo alla programmazione 2021-2027, è stato approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 e che, tra finanziamento europeo e cofinanziamento nazionale, reca complessivamente risorse pari a oltre 4 miliardi di euro³.

In proposito, si osserva che le risorse richiamate non sembrano concorrere direttamente alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento e dall'attuazione delle deleghe legislative di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, rappresentando piuttosto un elemento che contribuisce a delineare la cornice finanziaria all'interno della quale sarà possibile adottare misure in favore delle persone anziane. In proposito, sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo. Fermo restando quanto già osservato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno, invece, osservazioni da formulare rispetto alle clausole di invarianza finanziaria previste dai commi 3 e 5 dell'articolo 8, nonché con riferimento alle disposizioni del successivo comma 4, che disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi in caso di insufficienza delle risorse disponibili ai fini della copertura degli oneri derivanti dai decreti stessi.

³ Si veda al riguardo il testo del [Piano nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027](#), pagine 106 e 107.